

30 SET. 2022

**Verbale Assemblea Straordinaria
ASSOCIAZIONE NICOLA CIARDELLI ONLUS
Via San Lorenzo 23, 56127 Pisa – CF 93062020503**

Registrato 2002 SERIE III

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di settembre in Pisa, presso la sede dell'Associazione si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'Associazione per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica della denominazione dell'Associazione per la trasmigrazione dal registro provinciale delle ODV al RUNTS nel rispetto delle disposizioni del DLgs. 117/2017;
- 2) Modifica degli articoli da I a XV e conseguente approvazione del nuovo Statuto sociale modificato ed integrato, anche al fine di adeguarlo alle disposizioni del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017).

E' presente l'intero Consiglio Direttivo dell'Associazione nelle persone di:

- CIARDELLI FEDERICA Presidente
- CIARDELLI FRANCESCA Consigliere
- BALESTRI ROBERTO Consigliere

Presenti in proprio o per delega numero 14 associati, così come risultante dal foglio di presenze.

Il Presidente constatata la regolare convocazione e formazione dell'Assemblea ed essendo gli intervenuti edotti sull'argomento all'Ordine del giorno, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Francesca Ciardelli rinunciando l'Assemblea alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente, comunica all'assemblea che dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) se l'Associazione intende acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore, beneficiando in tal modo di tutta la normativa di agevolazione riservata a tali Enti, è necessario procedere all'adeguamento della denominazione e dello Statuto sociale secondo la nuova disciplina inderogabile contenuta nella riforma del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo ha comunque ritenuto opportuno convocare l'Assemblea Straordinaria visto che può essere l'occasione per eventualmente aggiornare lo statuto al di là degli adeguamenti necessari. Si passa quindi alla trattazione delle modifiche statutarie da adottare.

Con riguardo alla denominazione, mentre il Registro provinciale delle ODV, al quale l'Associazione è iscritta, prevede l'acquisizione della qualifica di ONLUS di diritto, nel RUNTS le ODV e le ONLUS appartengono a due sezioni diverse. La trasmigrazione della nostra Associazione avverrà in automatico nella sezione delle ODV e pertanto occorre adottare la nuova denominazione "Associazione Nicola Ciardelli ODV" cui si aggiungerà "Ente del Terzo settore" una volta iscritti.

Il Presidente dà poi lettura all'Assemblea dei nuovi articoli dello Statuto sociale che è necessario adottare per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e che si intende offrire all'esame dell'Assemblea e ne illustra il relativo contenuto; dà poi lettura dei nuovi articoli di Statuto che pur non essendo necessari per l'acquisto della qualifica di Ente del Terzo settore, si ritiene comunque opportuno inserire nello Statuto sociale. Il Presidente ricorda che per la valida deliberazione di tali ultime modifiche è necessario il rispetto dei *quorum* costitutivi (previsti solo per la prima convocazione) e deliberativi (due terzi degli intervenuti) previsti all'art. VII dello statuto sociale, per l'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea chiariti tutti gli aspetti, condividendo le considerazioni e le proposte, all'unanimità

DELIBERA

di approvare le modifiche proposte e quindi:

- 1) Di approvare la nuova denominazione "Associazione Nicola Ciardelli ODV" cui si aggiungerà "Ente del Terzo settore" una volta iscritta;
- 2) di **adottare complessivamente il nuovo testo di Statuto sociale** così come proposto dal Presidente all'Assemblea e di seguito allegato sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente dopo essere stato delegato dall'Assemblea ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici Registri, toglie la seduta e scioglie l'Assemblea alle ore 15:45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Federica Ciardelli

Il Segretario Francesca Ciardelli

STATUTO ASSOCIAZIONE NICOLA CIARDELLI ODV

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione di volontariato denominata "Associazione Nicola Ciardelli Onlus", finalizzata ad onorare la memoria del Maggiore Nicola Ciardelli, caduto a Nassirya il 27 aprile 2006 nel corso della missione "Antica Babilonia", portandone avanti gli ideali e l'impegno di curare e sostenere i più deboli, e in special modo i bambini.

Nicola Ciardelli era un ragazzo speciale, animato da grandi ideali uniti ad una forte determinazione, spirito di abnegazione, sensibilità e senso del dovere.

Amava la vita, che affrontava con grande entusiasmo e sapeva godere pienamente delle piccole gioie quotidiane.

Esprimeva spesso la convinzione di essere una persona fortunata, per tutto quello che la vita stessa gli aveva concesso e proprio per questo decise fin da giovanissimo di intraprendere una professione al servizio degli altri.

La partecipazione alle missioni di pace rappresentò per Lui la possibilità per impegnarsi personalmente a favore di popolazioni meno fortunate delle nostre ma non per questo meno degne di vivere più serenamente, ma soprattutto, ciò che lo colpì profondamente furono le condizioni dei bambini, vittime innocenti dei teatri di guerra, a favore dei quali si attivò concretamente.

Anche pochi giorni prima del terribile attentato che lo ha colpito, Nicola aveva tentato, come altre volte in precedenza, di trasportare in Italia un bambino iracheno, gravemente affetto da leucemia.

Purtroppo la gravità delle condizioni del bambino non ne aveva consentito il trasferimento, lasciando Nicola estremamente scosso e turbato ma ancora più convinto della necessità di un sempre maggior impegno.

L'attentato del 27.04.2006 ha privato Nicola della possibilità materiale di portare avanti questo progetto in prima persona, ma Nicola era un ottimista per carattere e credeva nella bontà del prossimo, senza riserve.

E' per questo motivo che noi, familiari e amici di Nicola, ci sentiamo oggi in dovere di onorare e trasmettere questi sentimenti di coraggio, entusiasmo, solidarietà ed amore nella sua accezione più grande, a quanti vorranno recepirli partecipando alla Sua Associazione ed alla realizzazione del Suo grande sogno.

L'Associazione ha infatti lo scopo principale di realizzare proprio quello che era il desiderio di Nicola, poter curare ed aiutare i più deboli in qualsiasi forma e maniera.

Sarà questo il modo di portare avanti il Progetto di Nicola e far sì che da un evento tragico come quello del 27 Aprile 2006 possa nascere un messaggio di Speranza.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "Associazione Nicola Ciardelli ONLUS" anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Art. 2 – FINALITA'

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come nel successivo art.3, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore e in particolare:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;

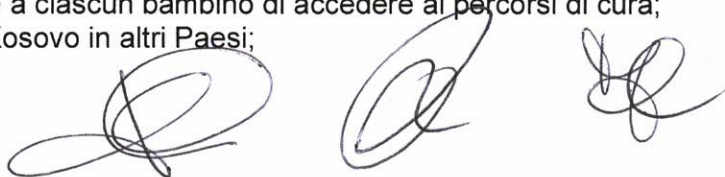
Art. 3 – ATTIVITA'

Le finalità di cui al precedente articolo risulteranno in concreto realizzate mediante le seguenti attività:

-Contribuire a realizzare e sostenere il Progetto "La casa dei bambini di Nicola" per l'accoglienza di bambini bisognosi di cure mediche urgenti e delle loro famiglie contribuendo alla ristrutturazione di un casale di proprietà della Croce Rossa Italiana, sito in zona "Fraticini" nei pressi dell'Ospedale Mayer di Firenze;

-Sostenere il Progetto "La casa dei bambini di Nicola", realizzato a Pristina, in Kosovo, sostenere il reparto di oncematologia pediatrica di Pristina, la formazione dei medici che ne fanno parte e le famiglie più indigenti per permettere a ciascun bambino di accedere ai percorsi di cura;

-Replicare il Progetto realizzato in Kosovo in altri Paesi;



-Sensibilizzare studenti e studentesse di tutte le fasce di età sui temi della Solidarietà, della Pace e sui valori espressi nella nostra Carta costituzionale, attraverso l'organizzazione de "La Giornata della Solidarietà", svolta in collaborazione con il Comune di Pisa e l'Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale di Pisa, nel mese di Aprile di ogni anno;

-organizzare eventi di raccolta fondi in favore delle iniziative sopra enunciate e comunque di ogni iniziativa umanitaria in Italia e all'estero, eventualmente promossa anche da Enti, Istituzioni, Fondazioni e Associazioni nazionali e sovranazionali impegnati in azioni di sviluppo sociale, economico e sanitario.

Ai sensi dell'art.6 del DLgs. 117/2017, l'Associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, tutte le attività secondarie e strumentali per la realizzazione della suddetta attività di interesse generale.

Art. 4 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Pisa, via San Lorenzo n. 23 ed avrà durata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5 – DEMOCRATICITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 6 - PATRIMONIO. Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

a) le quote associative;

b) le eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, a qualunque titolo, effettuati in favore dell'Associazione;

c) la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;

d) beni di qualunque tipo e comunque suscettibili di valutazione economica che diverranno di proprietà dell'Associazione;

e) ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione potrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese a titolo esemplificativo la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori.

Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, il **bilancio** redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Art. 8 - LIBRI SOCIALI Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione deve tenere:

a)il libro degli associati o degli aderenti;

b)il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c)il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;

d)il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo se esistente e di eventuali altri organi sociali.

Art. 9 - ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dall'organo di amministrazione stesso.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 10 - INFORMAZIONI E DIRITTO DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività

dell'Associazione. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta.

Art. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'organo di amministrazione;
- l'organo di controllo se nominato.

Art. 11 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di 3 anni rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Ove non abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

Art. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'intervento dei Consiglieri può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia sempre possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Art. 13 - COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso provvede alla predisposizione del bilancio ed alla sua presentazione all'Assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'Associazione. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza documentata, il potere di rappresentanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato, al consigliere più anziano di età.

Art. 15 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea degli associati provvede:

- a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) alla approvazione del bilancio entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di approvazione;
- d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) a deliberare sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione in base a quanto sopra previsto;
- f) a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e Statuto alla sua competenza.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'organo amministrativo convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra indicato dall'art. 15, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all'affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'organo amministrativo dovrà pure convocare l'Assemblea quando risulti esserci la domanda di almeno un quinto degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.

Art. 17 - DIRITTO DI VOTO

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Art. 18 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un

massimo di tre associati che possono risultare sino ad un massimo di cinque, qualora l'associazione dovesse contare un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

Art. 19 - PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione presiedere l'Assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea nominerà il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Al Presidente dell'Assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

Art. 20 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI Per la validità costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. _____, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

Art. 22 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Art. 23 - RINVIO

Alla associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore con particolare riguardo al DLgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto in Pisa, li 22 settembre 2022

Firmato

Il Consiglio direttivo dell'Associazione:

Federica Ciardelli

Francesca Ciardelli

Roberto Balestri

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

30 SET. 2022

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO

Emilio Barone

Registrato 2002 SERIE III